

Publicato il 13/04/2022

N. 02810 /2022 REG.PROV.COLL.
N. 06334/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6334 del 2021, proposto dal signor
rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Alessio, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
Prima) n. 552/2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022, il Cons. Antonio

Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. _____ (odierno appellante), cittadino statunitense, giunto in Italia in qualità di turista, ha chiesto al Tribunale amministrativo per il Piemonte l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino in relazione all'istanza - *ex art. 20 bis*, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 - di permesso di soggiorno per calamità presentata a mezzo *PEC* in data 1 dicembre 2020.
2. Il ricorso avverso detta decisione è stato dichiarato inammissibile dal primo giudice con sentenza n. 552/2021, sul presupposto che *"... l'inerzia nella fissazione di appuntamento da parte della Questura di Torino ha ad oggetto un comportamento materiale dell'Amministrazione, nella fase preliminare all'avvio del procedimento, e deve essere giudicato inammissibile"*.
3. Avverso tale sentenza, ha proposto appello il sig. _____ lamentandone, con un unico motivo (violazione art. 5 co 9 T.U.), l'erroneità e ne ha chiesto la riforma, con conseguente annullamento dell'inerzia serbata della Questura di Torino, malgrado i ripetuti tentativi da parte dell'interessato di ottenere un appuntamento presso la Questura per la presentazione personale dell'istanza.
 - 3.1. Si è costituito il Ministero dell'Interno, il quale ha chiesto la reiezione del gravame.
 - 3.2. Nella camera di consiglio del 24 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L'appello è infondato deve essere respinto.
 - 4.1. Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso statuendo che il ricorso avverso l'inerzia nella fissazione di appuntamento da parte della Questura di Torino avesse ad oggetto un comportamento materiale dell'Amministrazione, nella fase preliminare all'avvio del procedimento.

5. L'appellante, con un unico articolato motivo, ha lamentato la inadeguatezza della motivazione del primo giudice in ordine all'asserito mancato avvio di un "valido" procedimento, scaturente dalla ripetuta richiesta di appuntamento, dal momento che la presentazione diretta dell'istanza da parte degli interessati risultasse del tutto impraticabile, stante l'impossibilità di dar corso alla procedura secondo la disciplina di cui alla citata disposizione normativa.

6. Ritiene in senso contrario il Collegio che nessuno di tali fatti, tuttavia, possa incrinare, la legittimità della condotta tenuta dalla Questura di Torino atteso che, in presenza di disposizioni di legge che prescrivevano precise formalità (incontestatamente non osservate) per la presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, nessun obbligo di provvedere poteva insorgere da una mera "richiesta di appuntamento", che a tutto voler concedere è meramente preliminare e prodromica alla formale presentazione di un'istanza.

6.1. Né a conclusioni diverse possono condurre le ulteriori circostanze evidenziate dal cittadino straniero nell'appello, secondo cui a causa dell'emergenza sanitaria sarebbe stato possibile accedere agli uffici della Questura soltanto previo appuntamento, trattandosi di fatti materiali, che avrebbero potuto legittimare sicuramente altri tipi di reazioni da parte dell'interessato (esposti, denunce etc.), ma non certo l'attivazione del rimedio processuale preordinato a censurare la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento amministrativo, là dove nella specie, come condivisibilmente chiarito dal primo giudice, nessun procedimento era stato mai avviato.

In conclusione l'appello deve essere respinto.

7. Considerate le peculiarità della pretesa azionata, sembra equo disporre la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dal sig.

lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa le spese del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Giulio Veltri, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Massimo Marra

IL PRESIDENTE

Raffaele Greco

IL SEGRETARIO